



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FORLÌ

in persona dell'Avv. Guglielmo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

giudicando nella causa iscritta al n. 1915/2020 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato

Sent. n. 645/2022

R.G. n. 1915/2020

da

, nato a Meldola il
, residente in Forlì, Via n. 10, rappresentato e difeso
dall'Avv. e dall'Avv. Matteo Pavanetto del Foro di Forlì-Cesena
presso il cui studio è domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione

Rep n.

Cron. N. 3347/2022

ATTORE

contro

(C.F. / P.IVA.), in persona del legale
rappresentante p.t. Dott. , corrente in Ravenna (RA),
Via 1 n. 2, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente
dall'Avv. e Avv. del foro di Forlì-
Cesena, come da procura alle liti conferita con atto pubblico ai rogiti del Notaio Dr.
Ciro De Lorenzo Rep. n° 2689 reg. in Ravenna il 13.06.2016 al n° 3781 serie 1T,
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio

Spedita il
08.05.2022

Dep. minuta
05.07.2022

Depositata il
08.07.2022

CONVENUTA

(C.F. / P. IVA), con sede in
Roma, Via n. 110, in persona dei suoi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentata e difesa in via disgiunta dall'Avv. ,
giusta procura generale alle liti del 24/1/2017, rep. 53648, e dall'Avv.
7 i, giusta procura in calce alla compara di costituzione e risposta, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. i in Forlì

Il Cancelliere

TERZA CHIAMATA

In punto a:

Decisa sulle conclusioni precisate all'udienza del 6.5.2022

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: *"Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis et relectis, accertare e dichiarare che la vettura Mercedes GLC targata FS420TL acquistata il 14.12.2018 dal Sig. [redacted], presenta un vizio o difetto in relazione alle cornici dei finestrini che, dopo pochi mesi di utilizzo, evidenziano una notevole differenza cromatica rispetto al resto dell'autovettura, dovuta ad un processo di "opacizzazione" di tali modanature e, per l'effetto, applicando l'art. 130 D.Lgs. 206 del 2005, voglia condannare la [redacted] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla eliminazione di tale vizio/difetto, o provvedendo direttamente alla sostituzione, a sua cura e spese, di tali modanature difettose, ovvero al pagamento della complessiva somma di € 1.431,98, a titolo di riduzione del prezzo pagato dall'attore per l'acquisto della vettura Mercedes GLC targata FS 420 TL, pari al costo per la sostituzione delle cornici difettose, o alla corresponsione della maggiore o minore somma che risulterà dovuta dall'esito dell'espletanda istruttoria pur nei limiti della competenza per valore di Giudice adito.*

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA: *"Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis relectis*

NEL MERITO

RESPINGERE la domanda attorea per infondatezza in fatto e diritto per le motivazioni sopra esposte;

IN SUBORDINE

ACCERTARE E DICHIARARE che [redacted] Italia, in qualità di terzo rivenditore, è tenuto a manlevare la [redacted] S.p.A. da qualsivoglia responsabilità derivante da vizi originari del veicolo;

RIDURRE e LIMITARE il quantum debeatur dovuto dalla [redacted] S.p.A. ad € 500,00, oltre iva al 4%, pari al costo di acquisto del pacchetto night.

Con vittoria di spese, competenze, IVA e CPA comprese, oltre rimborso spese generali al 15%."

CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA: *"Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, per i motivi esposti in narrativa rigettare in ogni caso le domande del*



Sig. _____ i nei confronti di _____ : Italia S.p.A. in quanto infondate in fatto e diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore evocava in giudizio la _____ s.p.a. sostenendo di avere acquistato in data 14.12.2018, presso la _____ Italia _____ s.p.a., un'autovettura Mercedes GLC targata FS420TL, colore nero lucido, pacchetto night, per il prezzo di euro 60.600,00.

Dopo qualche mese di utilizzo ordinario, a settembre 2019, l'attore si avvedeva che le cornici laterali dei finestrini di entrambi i lati dell'auto erano rovinati, come scoloriti, e non di colore nero lucido come il resto dell'autovettura, che, appunto, montava il pacchetto night il quale prevedeva il montaggio di cornici nere lucide a lato dei finestrini, anziché le classiche argento cromate.

L'attore, per il tramite del proprio legale, aveva immediatamente denunciato il vizio e la _____ s.p.a., inizialmente, aveva dichiarato che la riparazione era in garanzia.

Nondimeno, poco dopo, la stessa convenuta aveva comunicato che il danno non era coperto da garanzia, poiché a suo dire causato dall'utilizzo di un detergente particolarmente aggressivo in sede di lavaggio dell'auto e non ad un difetto di costruzione.

L'attore, pertanto, aveva incaricato un consulente tecnico che confermava gli assunti attorei.

Si costituiva la _____ s.p.a. che eccepiva, preliminarmente, la mancata citazione ad opera dell'attore della _____ Italia s.p.a., costruttore del veicolo per cui è causa e litisconsorte necessario, nel merito, chiedeva comunque di rigettare la domanda attorea perché infondata.

Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della _____ s.p.a.; Italia s.p.a., non ottemperato dalle parti.

Con successiva ordinanza le parti venivano rimesse in termini per la citazione del terzo, effettuata dall'attore.

Si costituiva la _____ Italia s.p.a. chiedendo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, e, comunque, il rigetto della domanda di parte attrice.



Veniva ammessa la ctu tecnica e, all'esito, precisate le conclusioni e dopo lo scambio di note conclusive, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulle questioni preliminari di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
s.p.a. e dalla Italia s.p.a.

Va premesso che l'attore ha agito nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 130 del Cod. Consumo, il cui testo così recitava nella formulazione vigente al momento dell'acquisto del bene per cui è causa:

- "1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.*
- 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.*
- 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.*
- 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:*
 - a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;*
 - b) dell'entità del difetto di conformità;*
 - c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.*
- 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.*
- 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.*
- 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:*

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
- b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto."

Si tratta di un'azione contrattuale che spetta al consumatore nei confronti del venditore del bene, diversa da quella prevista dall'art. 116 del medesimo Codice del Consumo, il quale riguarda l'azione per fare valere la responsabilità del produttore per i danni cagionati da prodotti difettosi, azione affatto differente riguardante il risarcimento dei danni cagionati dal prodotto difettoso, attinente ad una responsabilità (presunta) da fatto illecito.

Nel caso di specie, al contrario, parte attrice, contestando il difetto di conformità del bene in virtù della presenza di vizi, ha inteso ottenere il ripristino della conformità o, comunque, la riduzione del prezzo di vendita in misura pari all'importo corrispondente al costo necessario alla sua riparazione.

La richiesta di integrazione del contraddittorio, effettuata dalla _____ s.p.a., era stata intesa dal giudicante come richiesta di citazione del terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., circostanza esclusa dalla convenuta che ha negato di avere proposto una domanda di chiamata di terzo ad opera della parte.



Solo con le note conclusive la _____ ha proposto domanda di manleva nei confronti della _____ Italia.

Parimenti, l'attore ha dichiarato di avere chiamato in causa la _____ solo perché resasi parte diligente su ordine del giudice, ma senza volere in alcun modo svolgere domande nei confronti di quest'ultima, precisando anzi di avere proposto domanda ai sensi dell'art. 130 cod. consumo solo nei confronti del venditore dell'auto.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, si deve:

- 1) escludere che si tratti di litisconsorzio necessario. Infatti, anche a voler ritenere la richiesta di integrazione del contraddittorio effettuata nell'ambito dell'art. 116 cod. consumo, la norma ivi contenuta, rimandando all'art. 106 c.p.c., cioè all'intervento del terzo su istanza di parte, lo reputa un litisconsorzio facoltativo;
- 2) ritenere inammissibile la domanda di manleva della convenuta nei confronti dei _____, formulata solo in sede di discussione finale della causa e da considerarsi, quindi, domanda nuova. Sotto questo profilo, va precisato che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della terza chiamata è priva di fondamento, atteso che la _____ ben avrebbe potuto essere chiamata in causa dalla convenuta in qualità di sua venditrice e, quindi, quest'ultima, almeno in astratto, sarebbe titolare di legittimazione passiva. Ne consegue che deve essere respinta la domanda nei confronti della terza chiamata perché inammissibile.

Nel merito, si dovrà esaminare la fondatezza della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 130 cod. cons., avanzata dall'attore nei confronti del diretto venditore _____ s.p.a.

Il Ctu, P.I. _____, incaricato di stabilire se le cornici dell'autovettura presentassero difetti, quali questi fossero e a quali cause fossero dovuti, così rispondeva al quesito:

"il collegio peritale, nell'intervento eseguito presso la carrozzeria _____ il giorno di inizio delle operazioni peritali, ha riscontrato all'unisono, che i profili in oggetto presentavano opacità in tutta la loro superficie con discromie più o meno accentuate in tutta la loro area [...] il pacchetto night di Mercedes, riferito a detti profili, essi, devono avere-presentare la stessa lucentezza della verniciatura dell'auto. In altre parole, la verniciatura dell'auto, compresi i profili in oggetto,

deve essere uguale e uniforme nella sua lucentezza in tutta l'area. [...] le cause di opacità e discromie riscontrate nei profili non sono da imputarsi al lavaggio [...] in quanto le operazioni di lavaggio auto sono eseguite in sequela senza tempi morti tra un'operazione e quella successiva. E neppure sono da imputarsi ai prodotti utilizzati per il lavaggio i quali non contengono soluzioni alcaline che possono alterare nel tempo la verniciatura dell'auto ed in particolare i profili in oggetto. (vedi in allegato la verifica di Italbonifiche sulle schede tecniche presenti in atti del lavaggio S.C.E.L.F.).

Dal mio punto di vista tecnico, l'opacità e le discromie rilevate sui profili dell'auto Mercedes GLC targata FS 420 TL sono da imputarsi ad un processo di anodizzazione NON eseguito a regola d'arte.... Dalla mia esperienza maturata nel campo dell'infortunistica stradale, detti profili non vengono smontati e riverniciati ma sostituiti in quanto la verniciatura non rispecchia mai una riparazione eseguita a regola d'arte.... Dopo verifica dei due preventivi ritengo che quella eseguita da Mercedes sia più conforme la spesa necessaria per eseguire un lavoro a regola d'arte per il ripristino con sostituzione dei profili più volte menzionati e di euro 1.173,75 IVA esclusa".

L'attenta e minuziosa perizia del CTU nominato, corredata di documentazione fotografica rappresentante fedelmente lo stato del veicolo e delle cornici in questione, è priva di vizi logici, appare coerente ed esaustiva, pervenendo alle suddette conclusioni dalle quali consegue che la discromia in questione è conseguenza di un difetto del bene compravenduto.

Ne deriva, ai sensi dell'art. 130 cod. consumo, l'obbligo della convenuta s.p.a. all'eliminazione del difetto provvedendo alla sostituzione a sue spese delle cornici di tutti i finestrini dell'auto, o, in alternativa, a provvedere al pagamento a favore dell'attore, della somma di euro 1.173,75, oltre iva, per l'importo complessivo di euro 1.431,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite tra attore e convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

Le spese di ctu e di ctp sono poste a carico di parte attrice.

La domanda di parte convenuta nei confronti della terza chiamata deve essere respinta perché inammissibile, per le considerazioni sopra svolte.

Per la novità della questione, sono integralmente compensate le spese di lite tra la convenuta, che ha richiesto l'integrazione del contraddittorio, e la terza chiamata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,

- dichiara tenuta e condanna la S.P.A. all'eliminazione del difetto provvedendo alla sostituzione a sue spese delle cornici di tutti i finestrini dell'autovettura Mercedes GLC targata FS420TL, o, in alternativa, a provvedere al pagamento a favore dell'attore, della somma di euro 1.173,75, oltre iva, per l'importo complessivo di euro 1.431,98, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

- condanna la convenuta S.P.A. alla rifusione delle spese di lite dell'attore, liquidate in euro 125,00 per esborsi e euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento a favore dell'attore delle spese del consulente tecnico di parte pari ad euro 398,94;

- pone a carico della convenuta S.P.A. le spese di ctu, come liquidate con separato decreto di liquidazione;

compensa le ulteriori spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata.

Così deciso in Forlì in data 5 luglio 2022.



Il Giudice di Pace
Avv. Guglielmo Giuliano

UFF. GIUDICE DI PACE-FORLÌ
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL - 8 LUG 2022

IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Laura Filippini)

